# Mandato fiduciario senza intestazione per le partecipazioni in società estere: quadro RW, dividendi e banche estere

A cura di Pietro Cumpostu, Dottore Commercialista Aggiornato al 21 novembre 2026

**IN SINTESI**

Una persona fisica residente in Italia che detiene partecipazioni in società estere non quotate, ad esempio una società a Dubai, può conferire a una società fiduciaria residente un mandato di amministrazione senza intestazione: le quote restano intestate al socio, che per la società, per il registro estero e per la banca resta socio e titolare effettivo, mentre la fiduciaria amministra la partecipazione e ne regola i flussi su conti a lei intestati. Se il rapporto è stabile e tutti i flussi della partecipazione passano per la fiduciaria, questa può operare come sostituto d'imposta sui dividendi e il socio non compila il quadro RW per la partecipazione, a condizione che la fiduciaria applichi effettivamente le imposte (art. 4, comma 3, D.L. 167/1990; circ. 38/E/2013; circ. 19/E/2014, § 9). L'effetto pratico principale è che i dividendi non devono essere incassati su un conto personale all'estero. Il mandato non riduce le imposte dovute, non esclude la disciplina delle società controllate estere (CFC) e non rende la partecipazione riservata nei confronti dell'Amministrazione finanziaria: il rapporto è comunicato all'archivio dei rapporti finanziari, lo scambio automatico di informazioni della banca estera non è modificato dal mandato e il mandato andrà comunicato al registro dei titolari effettivi quando l'obbligo, oggi sospeso, tornerà efficace. Il

> mandato su conti e portafogli esteri è illustrato nella guida Conto o portafoglio estero affidato a una società fiduciaria; qui si esamina il caso delle partecipazioni.

## Il mandato senza intestazione applicato alle partecipazioni estere

Con l'**intestazione fiduciaria** la fiduciaria è iscritta come socia nel registro della società estera, che le paga i dividendi: l'intervento della fiduciaria nell'incasso è automatico.

**Senza intestazione** le quote restano intestate al fiduciante e la società estera paga il socio iscritto. La fiduciaria interviene nell'incasso solo se il mandato le affida la canalizzazione dei flussi, cioè se i dividendi e gli altri pagamenti sono eseguiti su un conto intestato alla fiduciaria. Nei contratti di mandato i flussi canalizzati comprendono di regola:

- i **dividendi** e le altre distribuzioni della società;
- i **versamenti in conto capitale** e i **finanziamenti dei soci**, con i relativi rimborsi;
- il **corrispettivo** di acquisto o di cessione della partecipazione.

Lo schema è quello descritto dalla risoluzione n. 61/E del 31 maggio 2011 per i conti e i depositi esteri amministrati senza intestazione: beni intestati al cliente presso intermediari esteri, «tutti i flussi» regolati su conti della fiduciaria, rapporto stabile, obblighi di comunicazione del cliente e di rendicontazione della fiduciaria previsti dal contratto. La risoluzione n. 61/E/2011 e la risoluzione n. 23/E dell'8 marzo 2012 riguardano dossier titoli e conti. Per le quote di società estere non quotate l'applicazione dello stesso schema si fonda sulla circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013, che estende l'esonero dal quadro RW alle partecipazioni amministrate da intermediari residenti, e sulla risoluzione n. 61/E del 26 giugno 2019, che riguarda il regime transitorio dei dividendi esteri riscossi da una fiduciaria in forza di mandati fiduciari; nessun documento di prassi tratta in modo specifico le quote estere non quotate rimaste intestate al fiduciante.

## Dividendi: la fiduciaria come sostituto d'imposta

Sui dividendi corrisposti a persone fisiche residenti la ritenuta è operata dai soggetti «che intervengono nella loro riscossione» (art. 27, comma 4, D.P.R. 600/1973). L'aliquota è del 26% (art. 3 D.L. 66/2014) e la ritenuta è a titolo d'imposta, anche per le partecipazioni qualificate dal 2018 (L. 205/2017). Le ritenute sono operate al netto di quelle applicate dallo Stato estero (art. 27, comma 4-bis, D.P.R. 600/1973).

Senza un sostituto d'imposta residente che incassa, il dividendo estero va indicato dal socio nel quadro RM e l'imposta sostitutiva del 26% si applica sull'importo lordo, senza scomputo della ritenuta estera (art. 18 TUIR).

La fiduciaria che incassa i dividendi esteri per conto del fiduciante opera come sostituto d'imposta (risoluzione n. 61/E/2019: in un caso di dividendi di una società estera riscossi da una fiduciaria «in forza di mandati fiduciari», l'Agenzia conferma che, se gli utili esteri sono percepiti tramite un sostituto d'imposta o un intermediario, questi applica la ritenuta sul «netto frontiera»; la risoluzione non dice se il mandato fosse con o senza intestazione). Anche senza intestazione la fiduciaria può operare come sostituto d'imposta, se il mandato le affida in modo stabile l'incasso dei dividendi e degli altri flussi della partecipazione su conti a lei intestati: secondo la risoluzione n. 61/E/2011, in questo schema la fiduciaria «debba esercitare le funzioni di sostituto di imposta anche con riferimento ai redditi di capitale da assoggettare a ritenuta a titolo di imposta o di acconto».

Il regime si determina in capo al fiduciante, anche se il dividendo è materialmente incassato dalla fiduciaria. Sui dividendi di società residenti in Stati che non hanno un regime fiscale privilegiato la fiduciaria applica la ritenuta del 26% a titolo d'imposta sul netto frontiera e il socio non li indica in dichiarazione.

## Dividendi da Stati a fiscalità privilegiata

Fuori dall'Unione europea e dallo Spazio economico europeo, uno Stato ha un regime fiscale privilegiato se la tassazione effettiva della società è inferiore al 50% di quella italiana, in caso di controllo, o se la tassazione nominale è inferiore al 50% di quella italiana, in assenza di controllo (art. 47-bis, comma 1, TUIR; dal 2027 art. 162 del Testo unico delle imposte sui redditi, D.Lgs. 117/2026).

Per i dividendi da questi Stati la ritenuta è operata a titolo d'acconto sull'intero importo (art. 27, comma 4, lett. b), D.P.R. 600/1973) e il socio li dichiara per intero, salvo che

dimostri, anche con interpello, che dall'inizio del periodo di possesso la partecipazione non ha consentito di localizzare i redditi in uno Stato a fiscalità privilegiata (art. 47-bis, comma 2, lett. b), TUIR). Per le società negli Emirati Arabi Uniti la verifica va fatta per ciascuna società, tenendo conto dell'aliquota della corporate tax effettivamente applicata e dell'eventuale regime di zona franca. Per gli utili non assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta la fiduciaria li comunica nel quadro SK del modello 770, con il codice C previsto per il soggetto che interviene nel pagamento di utili di fonte estera.

## Plusvalenze: risparmio amministrato o dichiarazione

Le plusvalenze da cessione di partecipazioni, qualificate e non qualificate, sono soggette a imposta sostitutiva del 26% (art. 5 D.Lgs. 461/1997). La fiduciaria applica l'imposta solo se il fiduciante opta per il risparmio amministrato (art. 6 D.Lgs. 461/1997), che richiede che i titoli, le quote o i certificati siano «in custodia o in amministrazione» presso l'intermediario. Le fiduciarie della L. 1966/1939 possono applicare il regime del risparmio amministrato (circolare n. 30/E/2023).

L'intestazione dei beni alla fiduciaria non è necessaria per il risparmio amministrato: secondo l'Agenzia delle Entrate basta un rapporto stabile di amministrazione in cui la fiduciaria interviene nei flussi (risoluzioni n. 61/E/2011 e n. 23/E/2012). Le due risoluzioni riguardano però dossier titoli e conti. Per le quote di società estere non rappresentate da titoli e rimaste intestate al fiduciante non risultano documenti di prassi, e la possibilità di optare va verificata con la fiduciaria prima della cessione. Senza l'opzione la plusvalenza va indicata dal fiduciante nel quadro RT. Per l'Agenzia l'esonero dal quadro RW presuppone che i redditi siano tassati dall'intermediario, e gli obblighi di monitoraggio «permangono» per chi si avvale del regime dichiarativo (risposta n. 75/2025, relativa a conti e dossier esteri amministrati dalla stabile organizzazione di una banca estera). Ne segue che, nell'anno della cessione in regime dichiarativo, la partecipazione va indicata nel quadro RW.

## L'esonero dal quadro RW per la partecipazione

L'obbligo di monitoraggio non sussiste «per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti [...] qualora i flussi finanziari e i

redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi» (art. 4, comma 3, D.L. 167/1990; dal 2027 art. 58, comma 2, del Testo unico adempimenti e accertamento, D.Lgs. 141/2026). Non basta che la fiduciaria incassi: la circolare n. 38/E/2013 precisa che «non è più sufficiente che i flussi [...] siano stati riscossi per il tramite di intermediari residenti», e la circolare n. 19/E/2014, § 9, che è «necessaria l'applicazione delle imposte da parte dello stesso», anche per «le attività affidate in amministrazione fiduciaria».

L'esonero «compete anche con riferimento ai beni di cui il contribuente risulti "titolare effettivo"», purché la partecipazione nella società estera sia amministrata da un intermediario residente con le stesse modalità (circ. 38/E/2013, § 3). La circolare non distingue tra mandato con e senza intestazione. Il quadro RW non va quindi compilato per la partecipazione affidata in amministrazione stabile alla fiduciaria, se ricorrono tre condizioni:

- il rapporto con la fiduciaria è **stabile** e non occasionale;
- **tutti i flussi** della partecipazione passano per la fiduciaria;
- la fiduciaria **applica effettivamente le imposte** sui redditi della partecipazione.

L'esonero dal quadro RW non esonera dalla dichiarazione dei redditi non tassati a titolo definitivo: il contribuente esonerato «è in ogni caso tenuto alla compilazione della dichiarazione per l'indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere» (istruzioni al quadro RW, Redditi PF 2026; risoluzione n. 61/E/2011). Secondo la dottrina rileva anche la ritenuta d'acconto sugli utili da Stati a fiscalità privilegiata, con obbligo per il socio di dichiararli.

**Anni senza dividendi.** Per le attività che nell'anno non producono reddito l'esonero spetta se l'intermediario residente «ha l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi», nell'ambito di un rapporto duraturo (circ. 38/E/2013). Non basta il mandato sulla carta: serve l'incarico di regolare tutti i flussi della partecipazione, compresi apporti, finanziamenti dei soci, rimborsi e prezzo di cessione. Se la fiduciaria incassa i proventi senza tassarli, l'esonero non spetta (risposta n. 693/2021).

## Partecipazione e conti della società estera: cosa si indica nel quadro RW

Senza fiduciaria il socio indica nel quadro RW il valore della partecipazione nella società estera e, se il socio è titolare effettivo della società (partecipazione superiore al 25%), anche la percentuale di partecipazione e il codice identificativo della società (colonne 15 e 17; circ. 38/E/2013, § 1.1.1; istruzioni al quadro RW, Redditi PF 2026). Al posto della partecipazione si indicano i beni e i conti della società, secondo il criterio del cosiddetto look-through, solo in caso di partecipazioni rilevanti in società residenti in Paesi non collaborativi. Gli Emirati Arabi Uniti figurano tra gli Stati della white list del D.M. 4 settembre 1996 richiamata dalla circolare n. 38/E/2013: per una società a Dubai, senza fiduciaria, si indica nel quadro RW solo la partecipazione, con la percentuale.

Una doppia indicazione si verifica in due casi:

- **look-through**, per le partecipazioni rilevanti in società di Paesi non collaborativi;
- **conto personale all'estero** del socio, ad esempio per incassare i dividendi, che si aggiunge alla partecipazione.

Il mandato evita soprattutto il secondo caso: i dividendi sono pagati sul conto della fiduciaria e il conto personale estero non serve. Alle condizioni dell'esonero, questo «compete anche con riferimento ai beni di cui il contribuente risulti "titolare effettivo"», purché la partecipazione sia amministrata dalla fiduciaria con le stesse modalità (circ. 38/E/2013, § 3); quindi anche i beni e i conti della società nei casi di look-through.

## IVAFE e imposta di bollo sulle partecipazioni estere

L'IVAFE si applica ai «prodotti finanziari», ai conti correnti e ai libretti di risparmio detenuti all'estero (art. 19, comma 18, D.L. 201/2011). Dal 2014, con la L. 161/2014, il perimetro coincide con quello dell'imposta di bollo, e secondo la dottrina le quote di partecipazione in società estere non rappresentate da titoli, come le quote di una LLC o di una FZ-LLC, e i finanziamenti dei soci sono esclusi dall'IVAFE, pur restando da indicare nel quadro RW se non ricorre l'esonero. Per i prodotti finanziari, come le azioni rappresentate da titoli,

l'IVAFE è del 2 per mille, elevata al 4 per mille dal 2024 per quelli detenuti negli Stati indicati nel D.M. 4 maggio 1999.

Le attività estere amministrate da una fiduciaria residente non si considerano detenute all'estero (circolare n. 48/E/2012): se un'imposta patrimoniale è dovuta, la fiduciaria applica l'imposta di bollo in luogo dell'IVAFE. Per le quote non rappresentate da titoli la dottrina ritiene che dal 2014 l'IVAFE non sia dovuta; non risultano documenti di prassi dell'Agenzia sulle quote estere non quotate amministrate senza intestazione. Le regole dell'imposta di bollo applicata dalla fiduciaria sono illustrate nella guida Conto o portafoglio estero affidato a una società fiduciaria.

## Banche estere: socio e titolare effettivo restano il fiduciante

Con il mandato senza intestazione la fiduciaria non diventa socia: per il registro della società e per la banca, socio e titolare effettivo restano il fiduciante. La fiduciaria compare come mandataria, con i poteri previsti dal contratto, come la canalizzazione dei flussi e i disinvestimenti.

Il coinvolgimento della fiduciaria verso la banca dipende dalle procedure KYC (know your customer) di ciascuna banca e non da una norma: la consegna alla banca della lettera di mandato o di attestazioni della fiduciaria, e il loro effetto sull'apertura o sulla gestione del conto, sono prassi e non obblighi di legge. Per applicare il risparmio amministrato su attività depositate presso una banca estera e intestate al fiduciante, la risoluzione n. 23/E/2012 richiede che il contratto tra banca e cliente legittimi la fiduciaria ai disinvestimenti necessari al pagamento delle imposte e alla liquidazione delle attività in caso di misure cautelari o esecutive. Il conto della società è invece intestato alla società: il requisito non si applica, perché il mandato riguarda la partecipazione e i flussi tra socio e società.

Sul piano operativo il mandato semplifica soprattutto la posizione personale del socio: i dividendi e gli altri flussi sono regolati sul conto della fiduciaria in Italia, e il socio non deve aprire né mantenere un conto personale all'estero per riceverli.

# Comunicazioni all'Amministrazione finanziaria e scambio di informazioni

L'esonero dal monitoraggio non riduce le informazioni disponibili all'Amministrazione finanziaria:

- **archivio dei rapporti finanziari**: il rapporto di amministrazione è comunicato all'Anagrafe tributaria (art. 7, comma 6, D.P.R. 605/1973; art. 11, comma 2, D.L. 201/2011) e rientra nelle indagini finanziarie (art. 32 D.P.R. 600/1973; risoluzione n. 61/E/2011);
- **trasferimenti con l'estero**: la fiduciaria segnala i trasferimenti da e verso l'estero di importo pari o superiore a 5.000 euro (art. 1 D.L. 167/1990);
- **modello 770**: la fiduciaria indica i redditi non tassati a titolo definitivo e l'uscita delle attività dal rapporto (risoluzione n. 61/E/2011; circolare n. 19/E/2014);
- **scambio automatico di informazioni (CRS)**: la banca estera presso cui la società ha il conto applica l'adeguata verifica prevista dal CRS. Se la società è un'entità non finanziaria passiva, il conto è comunicato con l'indicazione delle persone che esercitano il controllo, cioè il fiduciante, allo Stato di residenza di queste, se tale Stato partecipa allo scambio con lo Stato della banca (L. 95/2015; D.M. 28 dicembre 2015). Il mandato non modifica queste comunicazioni. Per i dossier esteri intestati al cliente e amministrati da un intermediario italiano, l'Agenzia ha precisato che la normativa UE e il CRS «non prevedono una limitazione degli obblighi di comunicazione e scambio automatico dei dati in funzione della prevedibile proficuità degli stessi» (risposta n. 578/2022).

**Antiriciclaggio.** Le fiduciarie sono soggetti obbligati (art. 3, comma 2, lett. s), e comma 3, lett. a), D.Lgs. 231/2007): identificano il fiduciante come titolare effettivo, eseguono l'adeguata verifica e le segnalazioni previste.

**Registro dei titolari effettivi.** I mandati fiduciari sono trattati come istituti affini al trust (art. 21 D.Lgs. 231/2007; D.M. 11 marzo 2022, n. 55). La Corte di giustizia dell'Unione europea (21 maggio 2026, cause riunite C-684/24 e C-685/24) ha affermato che il diritto dell'Unione consente al legislatore italiano di considerare i mandati delle fiduciarie italiane «altri tipi di istituti giuridici» soggetti agli obblighi di comunicazione, anche se il mandato

non implica un trasferimento di proprietà dei beni. Al 18 novembre 2026 il registro resta sospeso. Dopo la sentenza della Corte di giustizia il giudizio davanti al Consiglio di Stato è ripreso, con udienza di merito fissata nel 2027. Nel frattempo le Camere di commercio considerano sospesi l'obbligo di comunicazione, la conferma periodica, le sanzioni e l'accesso ai dati, mentre le comunicazioni restano possibili su base facoltativa. Il D.Lgs. 10 giugno 2026, n. 122, in vigore dal 23 luglio 2026, ha riscritto le regole di accesso al registro. Il provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che deve renderle operative (art. 2, comma 4, del decreto) non risulta adottato, benché il termine di sessanta giorni sia scaduto il 21 settembre 2026. Le specifiche tecniche aggiornate con il decreto 23 settembre 2026 si applicheranno da quel provvedimento. Il mandato andrà comunicato al registro quando l'obbligo tornerà efficace, con il fiduciante indicato come titolare effettivo.

## Limiti: CFC e casi esclusi dall'esonero

**CFC.** Il controllo «anche tramite società fiduciaria o interposta persona» rileva ai fini della disciplina delle società controllate estere (art. 167, comma 2, TUIR; dal 2027 art. 186 del Testo unico delle imposte sui redditi, D.Lgs. 117/2026), che si applica anche alle persone fisiche (art. 167, comma 1, TUIR; circ. 18/E/2021, § 5.2). Il mandato, con o senza intestazione, non incide sulla verifica del controllo: se ricorrono le condizioni, il reddito della società estera è imputato al socio, che lo dichiara nel quadro FC. Questo reddito non è tassato dalla fiduciaria, e l'esonero dell'art. 4, comma 3, D.L. 167/1990 non copre l'adempimento.

**Casi esclusi dall'esonero dal quadro RW:**

- redditi che la fiduciaria non può assoggettare a imposta, come i proventi di trust esteri (risposta n. 693/2021);
- incarico occasionale o flussi che passano fuori dal rapporto, come i dividendi pagati direttamente su un conto estero del socio;
- cessione della partecipazione nel regime dichiarativo, senza opzione per il risparmio amministrato: secondo l'Agenzia restano gli obblighi di monitoraggio per chi si avvale di questo regime (risposta n. 75/2025);
- immobili esteri: sono attività patrimoniali (circ. 38/E/2013, § 1.3.2), ma i canoni non sono tassati dalla fiduciaria e l'esonero dal quadro RW va verificato caso per caso; se la

fiduciaria ha un contratto di amministrazione dell'immobile, applica e versa l'IVIE con la provvista del fiduciante (circ. 28/E/2012, § 1.5), altrimenti l'IVIE si liquida nel quadro RW.

## Dal 1° gennaio 2027: nuovi riferimenti normativi

Dal 1° gennaio 2027 cambiano i numeri degli articoli, non le regole illustrate in questa guida:

- l'art. 167 TUIR diventa l'art. 186 e l'art. 47-bis TUIR diventa l'art. 162 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, approvato con D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117;
- l'art. 4 D.L. 167/1990 diventa l'art. 58 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, approvato con D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141;
- l'IVAFE (art. 19, commi 18-23, D.L. 201/2011) diventa l'art. 168 e l'imposta di bollo passa nella Parte IV e nell'allegato 3 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, approvato con D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123, che si applica dal 1° gennaio 2027 (art. 205).

## Cosa fare in pratica

1. **Mappare le partecipazioni estere**: Stato della società, percentuale, quote o azioni rappresentate da titoli, finanziamenti dei soci in essere.
2. **Verificare il regime dello Stato estero** ai fini dell'art. 47-bis TUIR e il controllo ai fini dell'art. 167 TUIR.
3. **Definire nel mandato tutti i flussi** da regolare sul conto della fiduciaria: dividendi, apporti, finanziamenti e rimborsi, prezzo di cessione.
4. **Comunicare alla società estera** le coordinate del conto della fiduciaria per il pagamento dei dividendi e degli altri flussi.
5. **Concordare con la banca della società** la documentazione richiesta dalle sue procedure KYC.

6. **Verificare con la fiduciaria l'opzione per il risparmio amministrato** prima di una cessione della partecipazione.
7. **Chiudere o non aprire il conto personale estero** usato solo per incassare i dividendi.
8. **Indicare in dichiarazione** i redditi non tassati a titolo definitivo, i dividendi da Stati a fiscalità privilegiata e l'eventuale reddito imputato ai fini CFC.
9. **Conservare la rendicontazione annuale** della fiduciaria e la documentazione dei flussi.

## I rischi da valutare

- **Flussi fuori dal rapporto**, come dividendi o rimborsi pagati direttamente al socio, con perdita dell'esonero dal quadro RW.
- **Mandato limitato alla carta**, senza incarico di regolare tutti i flussi negli anni senza dividendi.
- **Cessione nel regime dichiarativo**, con ritorno dell'obbligo RW nell'anno della plusvalenza.
- **Società in uno Stato a fiscalità privilegiata**, con ritenuta d'acconto e obbligo di dichiarare i dividendi per intero.
- **Controllo della società estera**, con imputazione del reddito ai fini CFC indipendente dal mandato.
- **Procedure KYC della banca** che non riconoscono la documentazione della fiduciaria nei tempi previsti.
- **Comunicazione al registro dei titolari effettivi** alla riapertura del registro.

L'incasso dei redditi degli investimenti detenuti in Italia e all'estero, con l'applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive per conto del cliente, e l'intestazione fiduciaria di quote e azioni di società, con l'incasso dei dividendi e la gestione dei finanziamenti soci e dei versamenti in conto capitale, sono tra i servizi di Fidirevisa Italia s.r.l., società fiduciaria statica nata per volontà di Fidinam, con sede a Milano, sottoposta al controllo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e, per l'antiriciclaggio, dell'Unità di Informazione Finanziaria.

# Fonti normative e di prassi

- Art. 27, commi 4 e 4-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Normattiva
- Art. 4 D.L. 28 giugno 1990, n. 167 – Normattiva
- Art. 1 D.L. 28 giugno 1990, n. 167 – Normattiva
- Art. 6 D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 – Normattiva
- Art. 19 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (IVAFE) – Normattiva
- Art. 11 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 – Normattiva
- Art. 7 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 – Normattiva
- Art. 47-bis TUIR – Normattiva
- Art. 167 TUIR – Normattiva
- D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, Testo unico delle imposte sui redditi – Normattiva
- D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141, Testo unico adempimenti e accertamento – Normattiva
- L. 18 giugno 2015, n. 95 (CRS) – Normattiva
- D.M. 28 dicembre 2015 (CRS e DAC2) – Agenzia delle Entrate
- D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti – Normattiva
- Decreti legislativi emanati sulla base della legge di delega fiscale – MEF
- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 – Normattiva
- D.M. 11 marzo 2022, n. 55 – Normattiva
- D.Lgs. 10 giugno 2026, n. 122 – Normattiva
- Decreto MIMIT 23 settembre 2026 – Gazzetta Ufficiale
- Circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013 – Agenzia delle Entrate
- Circolare n. 19/E del 27 giugno 2014 – Agenzia delle Entrate
- Risoluzione n. 61/E del 31 maggio 2011 – Agenzia delle Entrate
- Risoluzione n. 23/E dell'8 marzo 2012 – Agenzia delle Entrate
- Risoluzione n. 61/E del 26 giugno 2019 – Agenzia delle Entrate

- Circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012 – Agenzia delle Entrate
- Circolare n. 18/E del 27 dicembre 2021 – Agenzia delle Entrate
- Circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023 – Agenzia delle Entrate
- Risposta n. 75/2025 – Agenzia delle Entrate
- Risposta n. 578/2022 – Agenzia delle Entrate
- Risposta n. 693/2021 – Agenzia delle Entrate
- Istruzioni al quadro RW, Redditi PF 2026 – Agenzia delle Entrate
- Corte di giustizia UE, 21 maggio 2026, cause riunite C-684/24 e C-685/24 – InfoCuria
- Corte di giustizia UE, 21 maggio 2026, cause riunite C-684/24 e C-685/24, comunicato stampa n. 74/26
- Registro dei titolari effettivi: il registro resta sospeso – Camera di commercio di Cuneo
- Registro dei titolari effettivi – Camera di commercio delle Marche
- Titolare effettivo – Camera di commercio di Brescia
- Consiglio di Stato, ordinanza 15 ottobre 2024, n. 8248 – Giustizia amministrativa

## Domande frequenti

### Con il mandato senza intestazione la fiduciaria diventa socia della società estera?

No. Le quote restano intestate al fiduciante, che per la società, per il registro estero e per la banca resta socio e titolare effettivo. La fiduciaria amministra la partecipazione come mandataria e regola sul proprio conto i flussi previsti dal contratto.

### La fiduciaria applica la ritenuta sui dividendi anche se le quote restano intestate a me?

Sì, se il mandato le affida in modo stabile l'incasso dei dividendi e degli altri flussi della partecipazione su conti a lei intestati (art. 27, comma 4, D.P.R. 600/1973; risoluzione n. 61/E/2011). Sui dividendi di società non residenti in Stati a fiscalità privilegiata la ritenuta è del 26% a titolo d'imposta sul netto frontiera; per quelli da

Stati a fiscalità privilegiata (art. 47-bis TUIR) è d'acconto sull'intero importo e il socio li dichiara.

## Con il mandato devo ancora indicare la partecipazione estera nel quadro RW?

No, se la partecipazione è affidata in amministrazione stabile alla fiduciaria, se questa regola tutti i flussi e applica le imposte sui redditi (art. 4, comma 3, D.L. 167/1990; circ. 38/E/2013; circ. 19/E/2014). Restano da dichiarare i redditi che la fiduciaria non assoggetta a imposta a titolo definitivo.

## Negli anni in cui la società non distribuisce dividendi l'esonero dal quadro RW resta?

Sì, se la fiduciaria ha l'incarico di regolare tutti i flussi della partecipazione, compresi apporti, finanziamenti dei soci, rimborsi e prezzo di cessione, nell'ambito di un rapporto duraturo (circ. 38/E/2013). Non basta il mandato sulla carta.

## Se vendo la partecipazione, chi applica l'imposta sulla plusvalenza?

La fiduciaria, solo se il fiduciante opta per il risparmio amministrato (art. 6 D.Lgs. 461/1997). L'opzione è ammessa anche senza intestazione per dossier e conti (risoluzioni n. 61/E/2011 e n. 23/E/2012); per le quote non rappresentate da titoli non ci sono documenti di prassi e va verificata con la fiduciaria prima della cessione. Senza l'opzione la plusvalenza va indicata nel quadro RT e la partecipazione va indicata nel quadro RW per l'anno della cessione (risposta n. 75/2025).

## Per una società a Dubai devo indicare nel quadro RW anche il conto della società?

No. Di regola nel quadro RW si indica solo la partecipazione, con la percentuale (circ. 38/E/2013); i beni e i conti della società si indicano solo per le partecipazioni rilevanti in Paesi non collaborativi, e gli Emirati Arabi Uniti sono collaborativi. Il mandato evita soprattutto il conto personale all'estero per incassare i dividendi.

### Chi applica l'IVAFE o l'imposta di bollo sulle quote della società estera?

Se un'imposta patrimoniale è dovuta, la fiduciaria applica l'imposta di bollo in luogo dell'IVAFE (circolare n. 48/E/2012). Per le quote non rappresentate da titoli, come le quote di una LLC, la dottrina ritiene che dal 2014 l'IVAFE non sia dovuta.

---

### Con il mandato la banca estera tratta con la fiduciaria invece che con me?

No. Socio e titolare effettivo per la banca restano il fiduciante. Il coinvolgimento della fiduciaria verso la banca, ad esempio con la consegna della lettera di mandato, dipende dalle procedure KYC di ciascuna banca e non da una norma.

---

### Con il mandato fiduciario la partecipazione diventa riservata nei confronti del Fisco?

No. Il rapporto è comunicato all'archivio dei rapporti finanziari (art. 7, comma 6, D.P.R. 605/1973). Lo scambio automatico di informazioni sui conti esteri non è limitato dal mandato (risposta n. 578/2022). Il mandato andrà comunicato al registro dei titolari effettivi quando l'obbligo, oggi sospeso, tornerà efficace (Corte di giustizia UE, 21 maggio 2026, cause C-684/24 e C-685/24).

---

### Il mandato fiduciario evita l'applicazione della disciplina CFC?

No. Il controllo «anche tramite società fiduciaria» rileva ai fini CFC (art. 167, comma 2, TUIR; dal 2027 art. 186 del Testo unico delle imposte sui redditi, D.Lgs. 117/2026): il reddito imputato va dichiarato dal socio.

---

## Altre guide

Conto o portafoglio estero affidato a una società fiduciaria: quadro RW, quadri RM, RL e RT e imposte

Dividendi esteri della persona fisica residente: ritenute estere, credito d'imposta e rimborso

Fondazione negli Emirati e trasferimento a Dubai: il lato fiscale italiano

Holding o fondazione: quale struttura serve a chi vive a Dubai

Trasferire la residenza fiscale tra Italia ed Emirati Arabi Uniti

Tutte le guide operative

## Contatti

L'impostazione del mandato dipende dallo Stato della società estera, dalla percentuale di partecipazione, dai flussi da regolare e dalle operazioni previste sulla partecipazione: per un'analisi del caso specifico è disponibile la pagina contatti.

Modulo di contatto